

PROCEDURA D'AMMISSIONE PER ESPLOSIVI

PER USO CIVILE (Stato: 31.08.2023)

1. Basi

Il presente documento fissa in modo vincolante le condizioni quadro generali per l'ammissione di esplosivi (esplosivi e mezzi d'innesco) in Svizzera e definisce la procedura da seguire.

1.1 Basi giuridiche

1.1.1 **Legge**

Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl; RS **941.41**) https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19770064/index.html

1.1.2 Ordinanza

Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl; RS **941.411**) https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20002454/index.html

1.1.3 Convenzione

Convenzione del 1° marzo 1991 sul contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento, stato: 6 ottobre 2011

Foglio federale (FF) 1993 IV 351, in vigore dal 21.06.1998 / RS **0.748.710.4** https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20021111/index.html

Documento originale:

Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection, done at Montreal on 1 March 1991, Second Edition 2007

1.1.4 Foglio informativo SEFRI

Foglio informativo sugli esplosivi «Tracciabilità degli esplosivi», stato: 1° gennaio 2013 https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/it/dokumente/rueckverfolgbarkeitvonsprengmitteln.pdf.download.pdf/tracciabilita_degliesplosivi.pdf

1.2 Articoli d'ordinanza e disposizioni

1.2.1 Ammissione

L'Ufficio centrale esplosivi (UCE) decide riguardo all'ammissione di esplosivi. Sono da considerarsi ammessi gli esplosivi inseriti nell'elenco degli esplosivi (art. 33 cpv. 2 LEspl) dall'UCE.

1.2.2 Requisiti tecnici

L'UCE definisce, conformemente all'articolo 10 OEspl, le norme tecniche atte a concretare i requisiti essenziali di cui alla direttiva europea sugli esplosivi. La trasposizione della direttiva nel diritto svizzero è nel frattempo terminata.

1.2.3 Contrassegno

L'UCE approva il fattore di rilevamento, definisce la sua concentrazione nella materia esplosiva e le modalità del contrassegno (art. 18 cpv. 2 e 3 OEspl).

1.2.4 Ammissione

Gli esplosivi presentati per essere ammessi devono rispettare tutti requisiti di cui agli articoli 11, 18–23 OEspl.

1.3 Procedura

1.3.1 Modalità d'ammissione

Le richieste d'ammissione di esplosivi sono da inoltrare in modo completo. La procedura dura al massimo sei mesi a partire dalla ricezione della documentazione completa e dei relativi campioni d'esame. La documentazione completa va inviata all'UCE, mentre i campioni d'esame vanno spediti al Istituto forense de Zurigo (Forensisches Institut Zürich (FOR)).

1.3.2 II richiedente

Per ogni esplosivo, il richiedente deve inviare una richiesta d'ammissione separata al seguente indirizzo:

fedpol, Ufficio centrale Esplosivi (UCE), Guisanplatz 1A, 3003 Berna

Conformemente all'articolo 11 OEspl la richiesta d'ammissione deve essere corredata di un attestato di conformità completo rilasciato da un organismo notificato («notified body»).

1.3.3 Campioni d'esame

Contemporaneamente alla richiesta d'ammissione occorre inviare i campioni d'esame sotto elencati al seguente indirizzo:

Forensisches Institut Zürich, Explosivstoffanalytik, Güterstrasse 33, 8010 Zurigo

- a. Imballaggio:
 - un imballaggio di spedizione;
 - un'unità d'imballaggio.

b. Esplosivo:

per esplosivi in cartuccia, una cartuccia per ogni formato standard previsto per l'importazione o la fabbricazione, per esplosivi senza cartuccia almeno 0,5 kg per ogni formato standard.

c. Miccia detonante:

almeno 0,5 m per calibro (diversa quantità di esplosivo per metro di miccia).

d. Miccia di sicurezza:

almeno 0,5 m per ogni miccia con una diversa durata di combustione.

e. Detonatori e capsule detonanti:

tre esemplari per ogni livello di ritardamento, intervallo di ritardamento e tipo.

f. Fattore di rilevamento e fili di rilevamento:

circa 5 g per ogni codice del fattore di rilevamento e almeno 0,2 m per ogni filo di colore e di tipo diversi.

Il FOR può chiedere l'invio di ulteriori campioni. Essi vanno messi a disposizione gratuitamente.

1.3.4 Modalità del contrassegno

a. Fattore di rilevamento:

la concentrazione del fattore di rilevamento distribuito in modo omogeneo nell'esplosivo è:

- compresa tra lo 0,025 e lo 0,05 % del fattore di rilevamento "Blaine Identification Technologies, LLC";
- compresa tra lo 0,0325 e lo 0,05 % del fattore di rilevamento HF6;
- di almeno lo 0,1 % del fattore di rilevamento Explotracer.

b. Esplosivo:

per esplosivi importati occorre in linea di massima impiegare un nuovo codice del fattore di rilevamento per ogni domanda d'importazione. Il quantitativo massimo è di 150 t, il periodo di utilizzazione è solitamente di sei mesi;

per esplosivi fabbricati in Svizzera, il quantitativo massimo è di 300 t, il periodo di utilizzazione è solitamente di 12 mesi.

Le emulsioni esplosive, prodotte in loco e direttamente pompate nei fori di mina, che sono state autorizzate dall'UCE non devono essere contrassegnate.

c. Miccia detonante:

per le micce detonanti, il quantitativo massimo con il medesimo contrassegno e lo stesso calibro è di 60 000 m.

d. Miccia di sicurezza:

per le micce di sicurezza, il quantitativo massimo con il medesimo contrassegno è di 50 000 m.

In casi motivati e previa richiesta scritta, l'UCE può valutare l'autorizzazione di un quantitativo massimo più elevato o di un periodo di utilizzazione più esteso.

1.3.5 Comunicazione relativa all'ammissione

A esame avvenuto e in presenza di tutta la documentazione necessaria, il richiedente è informato per iscritto della decisione presa in merito all'ammissione. In caso di decisione positiva, l'esplosivo ammesso è inserito nell'elenco degli esplosivi.

Il richiedente s'impegna a non apportare alcuna modifica agli esplosivi ammessi. Qualsiasi modifica prevista deve essere prima sottoposta all'UCE.

1.4 Importazione di campioni d'esame

Anche per l'importazione o la fabbricazione di campioni d'esame di esplosivi destinati unicamente al FOR a scopo di ricerca, occorre un'autorizzazione di importazione o di fabbricazione.

1.5 Disposizioni finali

La presente procedura d'ammissione per esplosivi per uso civile (versione del 6 novembre 2015) entra in vigore immediatamente. Modifiche alla presente procedura d'ammissione sono comunicate sotto forma di versione modificata con la data dell'entrata in vigore.

3003 Berna, 15 gennaio 2016 (Stato 28.06.2023)

Procedura

